

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

N. 1.

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Seduta del 5 novembre 2019

La Camera,

premessò che:

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

l'utilizzazione della decretazione di urgenza è palesemente impropria; il testo dà infatti attuazione ad intesa sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri con le organizzazioni sindacali il 24 aprile 2019 e, nel frattempo, l'anno scolastico è già iniziato con grave carenza di personale di ruolo, e gli interventi che il Governo ha annunciato come necessari ed urgenti produrranno i loro effetti, nella migliore delle ipotesi, solo per il prossimo anno scolastico 2020/2021, come nel caso dello scorrimento delle graduatorie concorsuali, che consentiranno di coprire i posti vacanti attingendo dalle graduatorie delle altre regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 17;

dal momento che l'anno scolastico è iniziato, così come l'anno accademico, l'intervento normativo risulta tardivo piuttosto

che necessario ed urgente, nonché del tutto insufficiente a risolvere il problema del precariato, della corretta determinazione degli organici, della valorizzazione delle professionalità del personale della scuola, dell'università e della ricerca;

il concorso straordinario è diretto ad immettere in ruolo 24.000 unità provenienti dal precariato scolastico le quali, in virtù del punteggio minimo ottenuto con il concorso, sarebbero dichiarate abilitate all'insegnamento;

parallelamente verrà poi bandito un concorso ordinario che, per espressa ammissione del Governo nella relazione illustrativa, servirà per salvaguardare il principio di cui all'articolo 97, terzo comma, secondo il quale agli impieghi pubblici si accede mediante concorso;

tuttavia le regole concorsuali devono rispettare la giurisprudenza di legittimità costituzionale delineata dalla Consulta con riguardo ai soggetti di diritto pubblico e l'indizione di un concorso ordinario, parallelo a quello straordinario che immetterà ben 24.000 precari in ruolo, non serve a sanare l'incostituzionalità del concorso straordinario;

è inoltre inaccettabile che dal concorso straordinario, motivato proprio dalla necessità ed urgenza di risolvere il problema del precariato e della reiterazione dei contratti a tempo determinato nella scuola, siano stati esclusi i dirigenti tecnici, 51 dei quali, ancora per tutto il 2020, continueranno a ricoprire precariamente tale incarico come « facenti funzione », in attesa che, solo a decorrere da gennaio 2021, venga bandito il concorso anche per 59 dirigenti tecnici;

le motivazioni addotte nella relazione illustrativa sono inaccettabili, avendo in sé la contraddizione palese per cui i facenti funzione sono ammessi al concorso ordinario e sono esclusi da quello straordinario, che serve proprio a sanare, invece, posizioni consolidate da anni di attività in mansioni superiori che hanno permesso, e permettono, alle scuole di funzionare;

parimenti, la partecipazione al concorso straordinario da parte dei docenti

delle scuole paritarie è ammessa ai soli fini abilitanti, consentendo a tali insegnanti, quindi, solo di essere inseriti in un elenco prioritario per le supplenze, pregiudicandogli invece la possibilità di avere titolo all'impiego a tempo indeterminato nella scuola pubblica;

in tali differenziazioni si ravvisa una oggettiva violazione del principio di uguaglianza tutelato dall'articolo 3 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2222.

N. 1. Belotti, Murelli, Molinari, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il decreto prevede l'indizione di una procedura concorsuale straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzata all'immissione nei ruoli docenti della scuola statale mediante la definizione di una graduatoria di vincitori distinta per regione e classe di concorso;

il concorso straordinario è avviato contestualmente al concorso ordinario di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

l'avvio della procedura concorsuale straordinaria è motivata con la finalità di porre rimedio alle gravi carenze di personale di ruolo nelle scuole statali e per metter fine al fenomeno del precariato e al ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato;

il numero di posti riservati al concorso straordinario è pari a 24 mila unità;

la partecipazione al concorso straordinario è riservata a soggetti che presentano congiuntamente specifici requisiti quali: *a)* aver svolto, tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, almeno tre anni di servizio anche non consecutivi, su posto comune o di sostegno; *b)* aver svolto almeno un anno nella classe di concorso e nella tipologia di posto per la quale si concorre; *c)* essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda, nello specifico, il sostegno per il quale è richiesta la specializzazione;

al fine dell'immissione in ruolo il decreto prevede che il servizio è valutato solo se prestato nelle scuole secondarie statali, mentre per i docenti che sono in possesso degli stessi requisiti ma che hanno svolto il servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione o in entrambi la partecipazione è finalizzata esclusivamente ai fini dell'abilitazione;

la Costituzione, all'articolo 33, prevede che la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi e garantisce il diritto per gli enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione, riconoscendo loro nell'ambito dell'esercizio di questo diritto piena libertà nel rispetto per i loro alunni di un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali;

la legge 10 marzo 2000, n. 62, nel definire norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, istituisce il sistema nazionale di istruzione che «è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.»;

l'esclusione dei docenti che hanno prestato il servizio presso le scuole paritarie dalla partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria anche ai fini dell'immissione nei ruoli docenti costituisce una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

il decreto è stato presentato alla Camera quando ormai l'anno scolastico è iniziato da mesi e gli organici di diritto e di fatto sono stati già definiti, così come gli organici sul sostegno, così che sembra non sussistere alcun requisito di necessità ed urgenza per motivare l'avvio di un concorso straordinario per le assunzioni in ruolo e per il superamento del fenomeno del precariato,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2222.

N. 2. Aprea, Zangrillo, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Sacconi Jotti, Occhiuto, Cannatelli, Musella.

La Camera,

premesso che:

nella fattispecie non sussiste il requisito della necessità ed urgenza perché l'anno scolastico è già iniziato con gravi carenze di personale. Pertanto gli effetti di questo provvedimento forse potrebbero attuarsi nell'anno scolastico 2020/2021;

si evidenzia poi che la partecipazione al concorso straordinario da parte dei docenti delle scuole paritarie è ammessa solo ai fini abilitanti e pertanto possono solo essere inseriti in un elenco prioritario per le supplenze senza poter ottenere un titolo a tempo indeterminato;

questo è in netto contrasto con la Costituzione, che all'articolo 33, prevede che la Repubblica detti le norme generali sull'istruzione ed istituisca scuole statali per tutti gli ordini e gradi e garantisca il diritto per gli enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione, riconoscendo loro nell'ambito dell'esercizio di questo diritto piena libertà nel rispetto per i loro alunni di un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali; inoltre si deroga anche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che definisce le norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, isti-

tuendo il sistema nazionale di istruzione che « è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali »;

la stessa situazione di pregiudizio si rileva per chi ha sostenuto percorsi di istruzione e formazione professionali attuati dalle regioni esclusivamente con pubblici finanziamenti oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni secondo criteri condivisi a livello nazionale;

inoltre si rileva che le motivazioni giuridiche addotte per escludere dal concorso straordinario i facenti funzioni di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), senza il titolo di studio previsto (laurea specifica) sono inaccettabili, visto che non si tiene in conto alcuno il precedente della legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 605, della legge 205 del

2017) che aveva già consentito la partecipazione senza laurea al concorso ordinario a 2004 posti di DSGA;

si tratta di una contraddizione palese per cui i facenti funzione sono ammessi al concorso ordinario e sono esclusi da quello straordinario, che serve proprio a sanare posizioni consolidate da anni di attività in mansioni superiori che hanno permesso e permettono alle scuole di funzionare,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2222.

N. 3. Lollobrigida, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Rizzetto.

